

Pubblicato il 12/02/2021

N. 00063/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini, Lorenzo Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, n.62;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento dell'ufficio di Motorizzazione Civile di -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l'annullamento della immatricolazione del veicolo di proprietà del ricorrente ed ordinato la riconsegna della targa e della carta di circolazione, ai fini dell'annullamento della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-insorge avverso il provvedimento dell'ufficio di Motorizzazione Civile di -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l'annullamento della immatricolazione del veicolo di sua proprietà ed ordinato la riconsegna della targa e della carta di circolazione, deducendo eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione e falsità, o comunque insussistenza dei presupposti, nonché carenza di potere.

Le Amministrazioni intimare si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso opponendone l'infondatezza.

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, il ricorso è stato trattenuto in decisione nelle forme di cui al combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 74 c.p.a. vista la sua manifesta fondatezza.

2.§- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento.

La giurisprudenza ha avuto cura di affermare che affinché la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, prevista dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia applicata ragionevolmente e conformemente ai principi di proporzionalità che devono ispirare l'azione amministrativa, l'Amministrazione procedente deve valutare caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento, escludendo qualsivoglia automatismo sanzionatorio (in tali termini, T.A.R. Molise -OMISSIS- Sez. I, 10/03/2020, n. 88).

Ciò in quanto, il predetto art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 deve considerarsi, in senso lato, una disposizione sanzionatoria, o comunque ad essa assimilabile, siccome contenente un precetto in concreto limitativo della sfera giuridica dei destinatari, e va interpretato in senso restrittivo, di talché in presenza di dubbi sull'esatta portata della norma deve, correttamente, applicarsi quella più favorevole al trasgressore, secondo il principio del *favor rei* (T.A.R. Venezia, sez. I, 19/12/2006, n.4131).

Rileva altresì il Collegio che, ai fini di una completa ed adeguata istruttoria tesa all'adozione del provvedimento di revoca dei benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, se è vero che la falsità delle dichiarazioni non necessita dell'accertamento penale definitivo del reato di falso,

atteso che l'Autorità amministrativa può procedere ad una autonoma valutazione in ossequio al criterio di ragionevolezza, è altrettanto vero che l'Amministrazione, secondo il medesimo principio di ragionevolezza unitamente a quello di proporzionalità, non può non tener conto del provvedimento di assoluzione dal reato di falso adottato dal giudice penale in favore del soggetto per le medesime condotte contestate sotto il profilo amministrativo.

3.§- Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche sulle specifiche censure di cui al gravame in esame, deve in conseguenza osservarsi che la richiesta di archiviazione del procedimento ex art. 483 c.p. a carico del ricorrente relativo alle presunte false dichiarazioni contenute nella dichiarazione di notorietà di cui si discute, accolta dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- con Decreto in data -OMISSIS-, chiarisce, con meridiana evidenza, che gli elementi acquisiti nella fase delle indagini lasciavano prospettare dubbi in ordine alla stessa riconducibilità della dichiarazione falsa all'indagato, con ciò escludendo, pertanto, la certezza in ordine alla sussistenza dell'*elemento oggettivo* del reato. Inoltre, il medesimo Giudice ha evidenziato come gli stessi elementi di fatto potessero essere valorizzati al fine di ritenere insussistente anche l'*elemento soggettivo* del reato, ovvero il dolo generico richiesto per il delitto di cui all'art. 483 c.p..

Sicché, se non appare revocabile in dubbio che ai fini dell'applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 non rilevano le condizioni soggettive di buona fede o mala fede ed in genere l'elemento psicologico del dolo o della colpa del dichiarante, a diversa conclusione deve pervenirsi qualora in sede penale siano state ravvisate circostanze dubitative sulla sussistenza dell'*elemento oggettivo* del reato.

Da quanto fin qui riferito, emerge con palmare evidenza che il provvedimento in questa sede gravato risulti viziato dal dedotto difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, in relazione all'ipotizzato reato di falso, non avendo l'amministrazione adeguatamente considerato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- che ha escluso la sussistenza del reato a carico del ricorrente, nonché la circostanza che lo stesso ricorrente ha versato interamente l'Iva spettante allo Stato tedesco, mentre, come rimarcato dal P.M. nella richiesta di archiviazione di cui innanzi, dell'operazione commerciale truffaldina si è avvantaggiata la -OMISSIS-., la quale ha omesso di corrispondere all'Erario la somma corrisposta dal -OMISSIS- a titolo di IVA.

4.§- Sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Il Collegio ravvisa i giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'ufficio di Motorizzazione Civile di -OMISSIS-del -OMISSIS-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'interessato.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.